

IVA

Fatturazione e split payment: pubblicati gli elenchi 2020

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale **gli elenchi per l'anno 2020**, ai sensi del Decreto del Mef del 9 gennaio 2018, pubblicato nella G.U. n. 14 del 18 gennaio 2018, riferiti ai **soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti** (*split payment*) di cui all'[articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972](#), come modificato dall'[articolo 3 D.L. 148/2017](#), convertito, con modificazioni, dalla **L. 172/2017**.

L'elenco dei soggetti sottoposti a *split payment* è pubblicato entro il 20.10 di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo. Si precisa che **l'elenco non include le Amministrazioni pubbliche**, come definite dall'**articolo 1, comma 2, L. 196/2009**, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell'[articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#), per le quali è invece possibile fare riferimento **all'elenco IPA**, pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Ricordiamo che in base al meccanismo della scissione dei pagamenti, le Amministrazioni pubbliche e i soggetti indicati nell'[articolo 17-ter, comma 1-bis](#), che acquistano beni e/o servizi nel territorio dello Stato, **sia nella loro veste istituzionale che nell'esercizio dell'attività d'impresa**, pagano ai propri fornitori il **corrispettivo al netto dell'Iva che deve essere versata**, in deroga al regime ordinario, **direttamente all'Erario** anziché al cedente/prestatore.

Sul sito del Dipartimento delle finanze, pertanto, è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi, avvalendosi del servizio di **consultazione tramite codice fiscale**.

Resta inoltre invariata la possibilità per i soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, di poter **segnalare eventuali mancate o errate inclusioni**, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, **fornendo idonea documentazione** a supporto ed esclusivamente mediante apposito [modulo di richiesta](#), allegando la visura camerale.

In fase di consultazione degli **elenchi 2020, aggiornati al 17 ottobre 2019**, si riscontrano le **seguenti tipologie di società/enti** per cui trova applicazione lo *split payment*:

- **società controllate** di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri ([articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.](#));
- **enti o società controllate** dalle **Amministrazioni Centrali**;
- **enti o società controllate** dalle **Amministrazioni Locali**;

- **enti o società controllate** dagli **Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza**;
- **enti, fondazioni o società partecipate** per una percentuale complessiva del capitale **non inferiore al 70 per cento**, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- **società quotate inserite nell'indice FTSE MIB** della Borsa italiana.

Il fornitore/prestatore che opera nei confronti di una pubblica Amministrazione o di una società controllata/partecipata dalla stessa, è tenuto ad emettere la **fattura in formato elettronico** (xml) da trasmettere attraverso il canale del sistema di Interscambio (SdI).

Nella fattura devono essere riportati tutti gli elementi previsti dall'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), tra cui la base imponibile, l'aliquota Iva applicabile, l'ammontare dell'imposta e l'**annotazione "scissione dei pagamenti"**, oltre al riferimento dell'[articolo 17-ter D.P.R. 633/1972](#). In ottica di fatturazione elettronica e corretta compilazione del tracciato xml, l'obbligo descritto di annotazione viene assolto riportando nel **campo "esigibilità Iva"** la lettera **"S"** - **scissione dei pagamenti**.

Il cedente/prestatore non è tenuto, pertanto, a versare l'imposta **esposta in fattura ma non addebitata al cliente/committente**.

L'operazione deve in ogni caso essere **registrata nel registro delle fatture emesse** secondo le regole ordinarie dettate dagli [articoli 23 e 24 D.P.R. 633/1972](#), avendo cura di non computare l'Iva nella liquidazione periodica; in merito a quest'ultimo punto è consigliabile adottare un **apposito codice Iva** per distinguere tali operazioni dalle normali cessioni imponibili.

Dalle **scritture contabili** deve emergere che l'acquirente, ossia la pubblica Amministrazione, non è tenuto al versamento dell'imposta calcolata sull'operazione. In altri termini, in **contropartita al ricavo delle vendite si registra l'insorgere del credito** verso l'ente pubblico, di importo equivalente alla sola base imponibile Iva. Anche l'**imposta** riportata nella fattura elettronica deve essere regolarmente **registrata in contabilità** dall'emittente con **contestuale storno** – al momento della registrazione della fattura o con un'apposita scrittura – dall'ammontare complessivo del credito acceso verso la pubblica Amministrazione.

Si ricorda infine che, in base all'[articolo 12 D.L. 87/2018](#), il meccanismo dello *split payment* **non trova applicazione per le prestazioni di servizi** i cui compensi sono assoggettati a **ritenute alla fonte a titolo di imposta** sul reddito **ovvero a ritenuta a titolo di acconto**, nonostante vengano rese ai soggetti destinatari della disciplina in commento; trattasi, ad esempio, dei compensi dei professionisti. Tale esonero trova applicazione con riferimento alle **operazioni fatturate successivamente al 14 luglio 2018** ([articolo 12, comma 2, D.L. 87/2018](#)).

